



COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

SETTORE 4 - POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.57 DEL 04/06/2026

Oggetto :

MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA DON MINZONI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 24, DALLE ORE 22.30 DEL GIORNO 8 GIUGNO 2026 ALLE ORE 06.30 DEL GIORNO 9 GIUGNO 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta di rilascio dell'ordinanza di modifica alla circolazione veicolare, presentata dall'ing. Roberto Cecchini per conto della società denominata "Acque spa", con sede in Pisa, loc. Ospedaletto, via Bellatalla, 1, al fine di consentire l'esecuzione di lavori di realizzazione di un nuovo allaccio fognario;

Ravvisata la necessità di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di tutelare la pubblica incolumità e per permettere l'esecuzione di detta attività;

Visto il sopralluogo effettuato da personale dell'Ufficio Polizia Municipale in data 27.05.2026;

Visto il Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Pisa pratica atto n. 82355/2026;

Vista la concessione temporanea di suolo pubblico n. 71 rilasciata in data 03.06.2026 dal Responsabile del Settore 1 del Comune di Calci – Ufficio Tributi;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada;

Vista la legge 267/2000;

Visti gli artt. dal 30 al 43 del D. P. R.495/92;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il provvedimento sindacale n. 14/2025;

ORDINA

dalle ore 22.30 del giorno 8 giugno 2026 alle ore 06.30 del giorno 9 giugno 2026:

- il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati in via Don Minzoni nel tratto di strada compreso tra il civico 20 ed il civico 30;
- il divieto di transito veicolare in via Don Minzoni all'altezza del civico 24;

Alla ditta "Thermometano s.r.l." esecutrice dei lavori:

- a. provvedere a delimitare il cantiere attenendosi a quanto prescritto dagli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed in particolare di attenersi al "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*" Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002;
- b. attuare tutti gli accorgimenti necessari atti a tutelare la pubblica incolumità dei pedoni, (art. 40 del regolamento di esecuzione del C. d. S.);
- c. di posizionare la segnaletica indicante le modifiche alla circolazione veicolare almeno 72 ore prima dell'inizio dei lavori;
- d. di rendere noto il presente provvedimento mediante l'installazione della prescritta segnaletica come prevista nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
- e. ed in particolare al responsabile di cantiere, di sorvegliare che la segnaletica sia sempre efficiente sia di giorno che di notte;
- f. di tenere il presente provvedimento sul cantiere;
- g. dalla presente ordinanza sono esclusi i mezzi di soccorso e di emergenza il cui transito deve essere sempre garantito.

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto più specificatamente previsto dalle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione, verranno punite a termini di legge.

La mancata osservanza degli utenti della strada degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento saranno punite ai sensi del Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale non rimane responsabile per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada con le conseguenze e gli effetti dell'art. 74 del relativo Regolamento di attuazione del C.d.S..

Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati per la sorveglianza sul rispetto del presente provvedimento.

Calci, li 04/06/2026

Il Responsabile
SARNO RENATO / Namirial
S.p.A./02046570426

